



GABETTI PROPERTY SOLUTIONS S.p.A.

CODICE DI AUTODISCIPLINA

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2008

Via Ugo Bassi 4/b – 20159 Milano

Capitale sociale deliberato Euro 31.498.960,20 – sottoscritto e versato Euro 29.924.011,80

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029

R.E.A. di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

Iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco Generale ex art. 113 del D.Lgs. 385 del 1993 n. 1893

Sito internet: www.gabettigroup.com

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

- 1.P.1. Gabetti Property Solutions S.p.A. ("Società") è guidata da un Consiglio di Amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.
- 1.P.2. Gli Amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli Azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli Amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il Gruppo di cui la Società è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al Gruppo medesimo.

Criteri applicativi

- 1.C.1. Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle attività di propria competenza in virtù dello Statuto Sociale e alle attività comunque non delegabili ai sensi di legge:
- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo a cui è a capo, il sistema di governo societario della Società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;
 - b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, la cui predisposizione è curata dall'Amministratore Delegato, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
 - c) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato ed al Comitato Esecutivo, ove presente, definendone i limiti e le modalità di esercizio, nel rispetto delle applicabili norme di legge e di Statuto Sociale; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli Organi Delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
 - d) determina, esaminate le proposte dell'apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
 - e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli Organi Delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
 - f) esamina e approva preventivamente le operazioni della Società e delle società da essa

controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più Amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;

g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei Comitati ad esso interni, eventualmente esprimendo, allorché ritenuto necessario, orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna;

h) fornisce informativa, nella Relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.C.2. Gli Amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Amministratori, rileva annualmente e rende note nella Relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.C.3. Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (in particolare: consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al Gruppo che fa capo alla Società; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

1.C.4. Qualora l'Assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità.

A tal fine, ciascun Amministratore informa il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

- 2.P.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.
- 2.P.2. Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.
- 2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli Amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.
- 2.P.4. È riconosciuta l'opportunità di evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.
- 2.P.5. Il Consiglio di Amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al Presidente, fornisce adeguata informativa nella Relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.

Criteri applicativi

- 2.C.1. Sono considerati Amministratori esecutivi:
- gli Amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
 - gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società da essa controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante, allorché esistente, quando l'incarico riguardi anche la Società;
 - gli Amministratori che fanno parte del Comitato Esecutivo della Società, allorché costituito, quando manchi l'identificazione di un Amministratore Delegato o quando la partecipazione al

Comitato Esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente della Società.

L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

2.C.2. Gli Amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura, allorché ritenuto necessario tenuto conto delle informazioni già rese in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati costituiti al suo interno, che gli Amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

2.C.3. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (*chief executive officer*), come pure nel caso in cui la carica di Presidente sia ricoperta dalla persona che controlla la Società, il Consiglio di Amministrazione designa un amministratore indipendente quale *lead independent director*, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Principi

3.P.1. Un numero adeguato di Amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti ad essa legati, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione. L'esito delle valutazioni del Consiglio di Amministrazione è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

- 3.C.1. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:
- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole ai sensi di legge, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole ai sensi delle applicabili disposizioni di legge;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante la Società medesima una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
 - e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
- 3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.
- 3.C.3. Il numero e le competenze degli Amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle

dimensioni del Consiglio di Amministrazione e all'attività svolta dalla Società, ritenendosi sussistere tale adeguatezza allorché siano in numero sufficiente da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Qualora la Società divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllata, ai sensi di legge, da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società deve mantenere l'idoneità a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti della Società.

3.C.4. Dopo la nomina di un Amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione della Società, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della Relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati dal presente Codice.

3.C.5. Il Collegio Sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri.

L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della Relazione sul governo societario o della Relazione dei sindaci all'Assemblea dei Soci.

3.C.6. Gli Amministratori Indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Principi

4.P.1. Gli Amministratori e i Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Criteri applicativi

- 4.C.1. L'Amministratore delegato, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione considerato il ruolo e le funzioni ricoperte da quest'ultimo, assicura la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al Consiglio di Amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le proprie società controllate, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate come definite ai sensi di legge.

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Principi

- 5.P.1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Criteri applicativi

- 5.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei Comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione rispondono ai seguenti criteri:
- a) i Comitati sono composti da non meno di tre membri;
 - b) i compiti dei singoli Comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;
 - d) le riunioni di ciascun Comitato sono verbalizzate;
 - e) nello svolgimento dei propri compiti e delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La Società mette a disposizione dei Comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio;
 - f) alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno o in via permanente

tenuto conto degli incarichi ricoperti nell'ambito della Società;

g) la Società fornisce adeguata informativa, nell'ambito della Relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei Comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Principi

- 6.P.1. La nomina degli Amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.
- 6.P.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine (denominato "Comitato Nomine"), composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.

Criteri applicativi

- 6.C.1. Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi del presente Codice, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.
- 6.C.2. Ferme in ogni caso le applicabili disposizioni di legge e di Statuto Sociale inerenti la nomina, i requisiti e la sostituzione degli Amministratori, ove costituito, il Comitato Nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:
- a) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente;
 - b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'Assemblea della Società, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli Azionisti;
 - c) formulare pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione

dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna.

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Principi

- 7.P.1. Il Consiglio di Amministrazione riconosce che la remunerazione degli Amministratori vada stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la Società.
- 7.P.2. Il Consiglio di Amministrazione riconosce che la remunerazione degli Amministratori esecutivi vada articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.
- 7.P.3. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per la remunerazione (denominato "Comitato Politiche Retributive"), composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Criteri applicativi

- 7.C.1. Fermo il rispetto di eventuali deliberazioni rilevanti dell'Assemblea degli Azionisti, una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dall'Amministratore Delegato.
- 7.C.2. Fermo il rispetto di eventuali deliberazioni rilevanti dell'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione riconosce che la remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati.
- La remunerazione stessa non è - se non eventualmente per una parte non significativa legata ai risultati economici conseguiti dalla Società.
- Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria,

salvo motivata decisione dell'Assemblea dei Soci.

7.C.3. Il Comitato Politiche Retributive :

- presenta al Consiglio proposte per la remunerazione dell'Amministratore delegato e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.

7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del Comitato Politiche Retributive per la parte in cui sono trattate e deliberate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Principi

8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.P.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

8.P.4. Il Consiglio di Amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni finanziarie semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il Consiglio di Amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto

da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Criteri applicativi

- 8.C.1. Il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato per il controllo interno:
- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue società controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - b) individua un amministratore esecutivo (di norma, l'Amministratore Delegato) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - d) descrive, nella Relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.
- Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta dell'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del Comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.
- 8.C.2. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale e internazionale.
- Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
- 8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1:
- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
 - b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
 - c) esamina il piano di lavoro preparato dal/i preposto/ii al controllo interno nonché le relazioni

periodiche da essi predisposte;

d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;

e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;

f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione;

g) riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione finanziaria semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

Nel compimento delle attività di cui ai punti d) ed e) il Comitato si confronta e coordina con il Collegio Sindacale, ferme le attività e le prerogative di legge poste in capo a quest'ultimo.

8.C.4. Ai lavori del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato.

8.C.5. L'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:

a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla Società e dalle sue società controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del Consiglio di Amministrazione;

b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;

c) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.

8.C.6. Il preposto al controllo interno:

a) è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;

b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;

c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;

d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione a lui assegnata;

e) riferisce del suo operato al Comitato per il controllo interno ed al Collegio Sindacale, nonché all'Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, il preposto riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la propria

valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

8.C.7. La Società istituisce una funzione di *internal audit*.

Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.

8.C.8. La funzione di *internal audit*, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Principi

9.P.1. Il Consiglio di Amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Criteri applicativi

9.C.1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per il controllo interno, nel rispetto delle applicabili norme di legge, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla Società, o dalle sue società controllate, con parti correlate.

Definisce, in particolare, i criteri per individuare le operazioni che debbono essere approvate previo parere dello stesso Comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

9.C.2. Il Consiglio di Amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

10. SINDACI

Principi

- 10.P.1. La nomina dei Sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.
- 10.P.2. I Sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.
- 10.P.3. La Società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del Collegio Sindacale.

Criteri applicativi

- 10.C.1. Ferme le applicabili disposizioni di legge e di statuto, le liste di candidati alla carica di Sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.
- 10.C.2. Ferme le applicabili disposizioni di legge e di statuto, i sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai medesimi criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori.
Il Collegio Sindacale verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella Relazione sul governo societario.
- 10.C.3. I Sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.
- 10.C.4. Il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione

della Società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

- 10.C.5. Il Collegio Sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
- 10.C.6. Nell'ambito delle proprie attività i Sindaci possono chiedere alla funzione di *internal audit* lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.
- 10.C.7. Il Collegio Sindacale e il Comitato per il Controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Principi

- 11.P.1. Il Consiglio di Amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.
- 11.P.2. Il Consiglio di Amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli Azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

Criteri applicativi

- 11.C.1. Il Consiglio di Amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per gli azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la Società istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale, nel rispetto delle norme di legge e tenuto conto della inerente procedura interna per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente art. 4, sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e, in casi di particolari modalità già prestabilite, l'esercizio del diritto di voto

in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali, quali depositate presso la Società.

11.C.2. Il Consiglio di Amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli Azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione, da esplicitarsi comunque nel rispetto delle applicabili norme di legge e della inerente procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente art. 4.

11.C.3. Il Consiglio di Amministrazione si adopera per quanto possibile per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano eventualmente difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti.

11.C.4. Alle Assemblee, di norma e salvo improrogabili necessità, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società, nel rispetto della disciplina di legge sulle informazioni privilegiate e tenuto conto della inerente procedura per la gestione e comunicazione delle informazioni societarie adottata in conformità al precedente art. 4.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, di norma tramite il proprio Presidente e/o Amministratore Delegato, riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

11.C.5. Il Consiglio di Amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

11.C.6. Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della Società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto sociale in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Milano, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Elio Gabetti